DECRETO DI REVOCA DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ PER UN POSTO DI ASSISTENTE INFORMATICO - PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO AFAM (CCNL ISTRUZIONE E RICERCA 18.01.2024 - SEZIONE AFAM)

IL DIRETTORE

Premesso che, con bando prot. n. 4920 del 24.08.2026, è stata indetta una procedura di mobilità per la copertura di un posto di Assistente informatico - personale tecnico amministrativo AFAM (CCNL ISTRUZIONE E RICERCA 18.01.2024 - SEZIONE AFAM);

Dato atto che il suddetto bando è stato pubblicato sul portale dei concorsi AFAM e sul portale InPA in data 24.08.2026 con termine di trenta giorni per la presentazione delle candidature;

Rilevato che il suddetto bando è stato emanato sulla scorta delle indicazioni contenute nel Piano triennale per il reclutamento del personale del Conservatorio di Vicenza, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 56 del 16.07.2026, in accoglimento della conforme proposta del Consiglio accademico e secondo le tempistiche dettate dal D.P.R. n. 83/2024;

Dato atto che, con successiva nota n. 7948 del 31.07.2026, il M.U.R. ha dettato le regole per il reclutamento del personale tecnico-amministrativo, precisando, in particolare, che il computo della quota di budget assunzionale da destinare obbligatoriamente alla mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 comma 2 bis del D.Lgs. n. 165/2001 debba essere computato solo sulle assunzioni riguardanti il personale tecnico-amministrativo, con esclusione del personale docente;

Rilevato che la decisione degli organi collegiali è stata assunta sulla scorta di una difforme applicazione del comma 2 bis dell'art. 30 del testo unico del pubblico impiego, computando la quota di budget da destinare alla mobilità su tutte le assunzioni previste per l'a.a. 2026/2027, inclusi, quindi, i profili di docente;

Ritenuto di dover rimettere agli organi competenti la decisione sulle modalità di reclutamento del personale tecnico-amministrativo, alla luce delle diverse indicazioni ministeriali, non valutate all'atto dell'approvazione del Piano triennale;

Rilevato, altresì, che nelle more della pubblicazione delle procedure di mobilità sono intervenuti importanti mutamenti nell'assetto organizzativo del personale in servizio, quali le autorizzazioni alla mobilità in uscita di tre unità personale, in qualifiche funzionali per le quali è prevista in organico una sola posizione;

Ritenuto che detto mutamento di circostanze di fatto richieda una nuova valutazione da parte degli organi competenti, in merito alle qualifiche professionali cui destinare il budget per le assunzioni a tempo indeterminato e delle qualifiche da ricoprire, invece, con contratti a tempo determinato;

Rilevato, infatti, che le procedure di reclutamento a tempo determinato svolte dall'ente nell'ultimo quadriennio non hanno trovato adeguata partecipazione, risultandone un numero di candidati idonei sempre insufficiente a coprire il fabbisogno amministrativo, e che, pertanto, vadano destinate a quei profili che per i quali vi è già personale in servizio, rischiandosi, altrimenti, una scopertura in qualifiche funzionali insostituibili;

Dato atto, infine, che, con la medesima nota n. 7948 del 31.07.2026, il M.U.R. ha precisato che *"i bandi di mobilità prevedono il riferimento al vincolo di permanenza quinquennale, ai sensi dell'art. 35, co. 5-bis del D.Lgs. n. 65/2001, <u>quale clausola di esclusione</u> dalla partecipazione per i neoassunti"*;

Rilevato che, in difformità dalle prescrizioni ministeriali, il bando ha previsto invece la facoltà di partecipazione anche per i neoassunti, previa presentazione del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza;

Ritenuto che tale difformità costituisca un motivo di potenziale illegittimità del bando e della procedura;

Valutata, quindi, l'esistenza di plurimi interessi pubblici alla caducazione della procedura suddetta;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'emanazione di un provvedimento di revoca in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della L. n. 241/1990, rinvenendosi nelle circostanze evidenziate dei mutamenti della situazione di fatto non prevedibili al momento dell'adozione del provvedimento;

Dato atto, inoltre, che nella procedura di mobilità oggetto di revoca non sono identificabili soggetti aventi un interesse legittimo qualificato o un diritto soggettivo alla conclusione della procedura, in quanto non è neppure stata nominata la commissione per la valutazione delle candidature pervenute, e, pertanto, non sussiste una graduatoria di vincitori;

Dato atto, infine, che il bando prevede espressamente, all'art. 17 comma 2, la facoltà dell'Amministrazione di revocare la procedura;

Visto il D.P.R. 10 Gennaio 1957, n. 3 e s.m.i., "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato";

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'art. 21 quinquies, "revoca del provvedimento";

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego";

Vista la Legge del 21 dicembre 1999, n. 508 e s.m.i. "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale d'arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica, e degli Istituti musicali pareggiati";

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

Visto il D.P.R. 28 febbraio 2003 n. 132 e s.m.i., "Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508";

DECRETA

1 - di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, la procedura di mobilità per la copertura di un posto di Assistente informatico - personale tecnico amministrativo AFAM (CCNL ISTRUZIONE E RICERCA 18.01.2024 - SEZIONE AFAM), indetta con bando prot. n. 4920 del 24.08.2026;

2 - di disporre il rimborso del contributo di partecipazione versato dai candidati che hanno completato la procedura di iscrizione al bando, secondo le modalità che saranno successivamente comunicate;

3 - di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Conservatorio di Musica di Vicenza "Arrigo Pedrollo", www.consvi.it, sul portale del reclutamento InPA www.inpa.gov.it e sul Portale dei concorsi AFAM https://afam-anagrafiche.mur.gov.it/ricerca-bandi;

4 - di rimettere agli organi collegiali competenti le deliberazioni conseguenti.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione.

Vicenza, 21 settembre 2026

Il Direttore del Conservatorio
Prof. Stefano Lorenzetti

STEFANO
LORENZETTI
21.09.2026
09:59:18
GMT+02:00